



## COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

### PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

23 GIU 2014 N. 1278 e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al - 8 LUG 2014

Li 23 GIU 2014

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

## DECRETO DEL SINDACO

### REGISTRO GENERALE

n. 54 del 16 giugno 2014

**OGGETTO:** Ricorso alla Suprema Corte di Cassazione promosso da Eredi Rezza Vito c/ Comune di Castellaneta. Conferimento incarico a legale di fiducia.

### IL SINDACO

**Avv. Giovanni GUGLIOTTI**

#### **PREMESSO** che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 16.06.2003 questo Ente conferiva incarico all'Avv. Mimì Cassano del Foro di Taranto di Taranto per il recupero delle somme in conseguenza della sentenza del Tribunale di Taranto n. 428/2003 di condanna del Comune di Castellaneta in solido con i sigg.ri Rezza Mario, Cassandro Bellisario, Martinozzi Giuseppe ed eredità giacente di Semeraro Gabriele al risarcimento dei danni patiti da vari soggetti in seguito al crollo di un edificio in Castellaneta al Viale Verdi.
- con sentenza n°104/2005, depositata in data 21.06.2005 nel giudizio Comune di Castellaneta c/Rezza Mario + Rezza Vito, il Giudice Unico del Tribunale di Taranto – Sezione distaccata di Ginosa, rigettava la domanda proposta da questo Ente, “nulla per le spese” essendo contumaci i convenuti.
- con sentenza n°105/2005, depositata in data 21.06.2005 nel giudizio Comune di Castellaneta c/Rezza Mario + Rezza Vito, il Giudice Unico del Tribunale di Taranto – Sezione distaccata di Ginosa, rigettava la domanda proposta da questo Ente, “nulla per le spese” essendo contumaci i convenuti.
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 26.07.2006, ad oggetto: “Conferimento incarico legale per proposizione appello alla sentenza n. 104/2005 del Tribunale di Taranto – Sede di Ginosa Comune di Castellaneta c/Rezza Mario + Rezza Vito” e con deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 26.07.2006, ad oggetto: “Conferimento incarico legale per proposizione appello alla sentenza n. 105/2005 del Tribunale di Taranto – Sede di Ginosa Comune di Castellaneta c/Rezza Mario + Rezza Vito” questa Amministrazione conferiva incarico al medesimo legale di fiducia per proporre appello alle sentenze predette n°104/2005 e n. 105/2005, depositate in data 21.06.2005

nei giudizi Comune di Castellaneta c/ Geminale Raffaella + Rezza Vito + Rezza Francesco + Rezza Roberta, e Comune di Castellaneta c/Rezza Mario + Rezza Vito.

**VISTE:**

- la nota in data 12.04.2010 dell'avv. Mimì Cassano, legale di fiducia del Comune di Castellaneta nella controversia *de qua*, assunta al protocollo generale di questo Ente con la quale comunica che la Corte di Appello di Lecce Sez. di Taranto ha accolto l'appello proposto, con riforma della sentenza di primo grado e, quindi, con accoglimento della domanda tendente a far dichiarare inefficace ex art. 2901 c.c. l'atto di donazione che Rezza Mario aveva fatto in favore della propria figlia Rezza Roberta, ed ha disposto la condanna dei convenuti al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio
- la nota in data 16.04.2010 del medesimo avv. Mimì Cassano, assunta al protocollo generale di questo Ente con la quale comunica che la Corte di Appello di Lecce Sez. di Taranto ha accolto l'appello proposto con riforma della sentenza di primo grado e, quindi, con accoglimento della domanda tendente a far dichiarare inefficace ex art. 2901 c.c. l'atto di donazione che Rezza Mario aveva fatto in favore del proprio figlio Rezza Vito ed ha disposto la condanna dei convenuti al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.

**VISTA**, infine, la nota in data 04/11/2013, assunta al protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 26435, con la quale l'Avv. Mimì Cassano comunicava la rinuncia all'incarico per tutti i motivi in essa contenuti.

**EVIDENZIATO** che il predetto legale, con la medesima nota, comunicava che con atto notificato al domiciliatario dell'Ente (Avv. Mimì Cassano) in data 24 giugno 2013 ed allegato in copia e consegnato *brevi manu* dal medesimo legale all'Ufficio Protocollo del Comune di Castellaneta in data 04/11/2013 – prot. 26435 è stato proposto ricorso alla Suprema Corte di Cassazione per la cassazione della sentenza n. 429/2012 emessa dalla Corte d'Appello di Lecce – sez. distaccata di Taranto, depositata in cancelleria in data 09/07/2012 e mai notificata.

**RAVVISATA** la necessità di conferire mandato a nuovo legale di fiducia affinché sia garantita la continuità della difesa di questo Ente, sia pure monca della possibilità di proporre controricorso.

**RITENUTO**, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Maurizio Chimienti, del Foro di Bari, con studio in Bari alla via Trento n. 14.

**EVIDENZIATO** che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l.g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

**DATO ATTO** che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).



**VISTA**, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: ....la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che "la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente *ratione materiae* (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1 , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS..UU., 16 giugno 2005 n. 12868)". Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente *ratione materiae* il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: "La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1."

**VISTO** il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). .... comma 3, lett. d) "agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune....."*;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000;

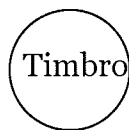
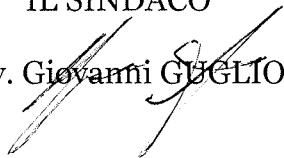
**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000;

## **D E C R E T A**

- 1) di costituirsi nel giudizio promosso avanti alla Suprema Corte di Cassazione Corte, con atto notificato all'Avv. Mimì Cassano (precedente legale di fiducia di questo Ente) in data 24 giugno 2013 ed allegato in copia e consegnato *brevi manu* dal predetto legale all'Ufficio Protocollo del Comune di Castellaneta in data 04/11/2013 – prot. 26435, da parte di REZZA Vito + 3, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Marino ed Antonella Liuzzi ed, unitamente a questi, domiciliati in Roma presso lo Studio Placidi;
- 2) di incaricare un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Maurizio Chimienti, del Foro di Bari, con studio in Bari alla via Trento n. 14;
- 3) Stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.
- 4) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)



---